

CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

Nozioni di Diritto internazionale penale



Sommario

1. L'evoluzione della nozione di crimini contro l'umanità
2. Il disegno politico statale o di una organizzazione
3. Elementi costitutivi dei crimini contro l'umanità (Statuto CPI)
4. Altri strumenti convenzionali in materia di crimini contro l'umanità oltre lo Statuto della CPI
5. Focus: Il crimine di Apartheid

1. L'evoluzione della nozione di crimini contro l'umanità

Definizione contenuta nei Principi di Norimberga (1950):

«L'omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani posti in essere contro una popolazione civile, o le persecuzioni per ragioni politiche, razziali o religiose, quando tali atti sono perpetrati o tali persecuzioni sono **condotte in esecuzione di o in connessione con un crimine contro la pace o di un crimine di guerra**».

Definizione contenuta nel Progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità (1996):

“A crime against humanity means any of the following acts, **when committed in a systematic manner or on a large scale and instigated or directed by a Government or by any organization or group**: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Torture; (d) Enslavement; (e) Persecution on political, racial, religious or ethnic grounds; (f) Institutionalized discrimination on racial, ethnic or religious grounds involving the violation of fundamental human rights and freedoms and resulting in seriously disadvantaging a part of the population; (g) Arbitrary deportation or forcible transfer of population; (h) Arbitrary imprisonment; (i) Forced disappearance of persons; (j) Rape, enforced prostitution and other forms of sexual abuse; (k) Other inhumane acts which severely damage physical or mental integrity, health or human dignity, such as mutilation and severe bodily harm”.

Definizione contenuta negli Statuti dei due Tribunali penali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda:

Art. 5 Statuto TPIY

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili dei seguenti crimini quando siano **commessi nel corso di conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro una popolazione civile**: assassinio; sterminio; riduzione in schiavitù; deportazione; incarcerazione; tortura; stupro; persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi; altri atti contrari al senso di umanità.

Art. 3 Statuto TPIR

Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a giudicare le persone responsabili dei crimini seguenti quando commessi nel quadro di **un attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica, razziale o religiosa**: assassinio; sterminio; riduzione in schiavitù; deportazione; prigionia; tortura; stupro; persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi; altri atti disumani.

Si ha un crimine contro l'umanità quando c'è:

- **un attacco diretto contro una popolazione civile (non è un attacco armato), e**
- **nel TPIR tale attacco viene inteso nel senso che debba avere i caratteri della generalità o della sistematicità (i due criteri sono alternativi, benché il testo dell'art. 3 usi la congiunzione «e»)**

Sentenza *Akayesu*, Affaire No. ICTR-96-4-T, § 580:

- “The concept of ‘widespread’ may be defined as massive, frequent, large scale action, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims. The concept of ‘systematic’ may be defined as thoroughly organised and following a regular pattern on the basis of a common policy involving substantial public or private resources. There is no requirement that this policy must be adopted formally as the policy of a state. There must however be some kind of preconceived plan or policy”.

Definizione contenuta nell'art. 7 Statuto CPI (1998):

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se **commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili**, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del di ritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale».

2. Agli effetti del paragrafo 1:

Si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; (...)

Differenze tra le diverse formulazioni:

- rispetto ai Principi di Norimberga, eliminazione della condizione “*in esecuzione di o in connessione con un crimine contro la pace o di un crimine di guerra*”
- nel Progetto di Codice del 1996 e nello Statuto CPI, aggiunta di un disegno politico statale o di altra organizzazione, come elemento costitutivo del crimine (*)
- espansione delle fattispecie criminali nei diversi testi normativi, ad es. nello Statuto della CPI si inserisce anche il crimine di apartheid
- aggiunta di nuovi criteri di discriminazione etnica nell’ambito della fattispecie di ‘persecuzione’; tuttavia nello Statuto della CPI la ‘persecuzione’ è perseguibile solo se collegata ad altri crimini contro l’umanità o altri crimini di competenza della Corte
- i crimini contro l’umanità potevano essere commessi, secondo i Principi di Norimberga e il Progetto di Codice del 1996, sia contro civili che contro militari, negli Statuti dei Tribunali penali *ad hoc* e della CPI si parla solo di “attacco alla popolazione civile”

Differenze nella formulazione dei due Tribunali penali internazionali ad hoc e nella CPI:

- nel solo TPIY la commissione dei crimini contro l'umanità continua ad essere legata al conflitto armato, ma rispetto a Norimberga si prende in considerazione sia il conflitto armato internazionale che quello non internazionale; invece, nel TPIR si abbandona il riferimento al conflitto armato, così come nello Statuto della CPI
- nel TPIR si deve avere un attacco generalizzato o sistematico contro la popolazione civile, introducendo un elemento che ritroviamo nello Statuto della CPI
- nel TPIR emerge che i crimini contro l'umanità debbano essere perpetrati con intento discriminatorio, invece nel diritto consuetudinario e nello Statuto della CPI l'elemento discriminatorio caratterizza solo la fattispecie della 'persecuzione'

(*) 2. Il disegno politico statale / di una organizzazione

- L'art. 7, par. 2, lett. a), dello Statuto della CPI afferma che per «attacco diretto contro popolazioni civili» si intendono quelle condotte che implicano la reiterata commissione delle fattispecie previste nel par. 1 della norma contro popolazioni civili, *«in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco»*

Dunque, tali crimini, possono essere commessi da:

- organi dello Stato
- organi dello Stato che agiscono a titolo personale, purché vi sia una qualche approvazione, anche implicita, da parte dello Stato o il crimine si inserisca chiaramente in un disegno politico di carattere generale
- individui che agiscono a titolo personale, purché in armonia con un più generale disegno politico statale, trovando i crimini un necessario sostegno in tale disegno

3. Elementi costitutivi dei crimini contro l'umanità (Statuto CPI)

Elemento oggettivo (*actus reus*)

- v. fattispecie elencate nelle norme citate

Elemento soggettivo (*mens rea*):

L'imputato deve avere agito:

- con dolo: intenzione di causare un determinato risultato
- nell'ambito di un sistema di violenza e arbitrarietà, consapevolezza del rischio che la sua azione potrebbe creare gravi conseguenze alla vittima
- con consapevolezza che il singolo atto criminale è parte di un attacco su larga scala o sistematico alla popolazione civile; tuttavia esso non richiede che l'autore sia a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'attacco ovvero del piano o del disegno politico di uno Stato o di un'organizzazione nei suoi minimi dettagli; la consapevolezza va intesa nel senso che l'autore abbia inteso agevolare l'attacco

4. Altri strumenti convenzionali in materia di crimini contro l'umanità oltre lo Statuto della CPI

- **Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid** (adottata con la risoluzione 3068 (XXVIII) dell'Assemblea Generale ONU del 30 novembre 1973, entrata in vigore il 18 luglio 1976): **Art. 1, par. 1** – «Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione dichiarano che **l'apartheid è un crimine contro l'umanità** e che gli atti disumani derivanti dalle politiche e dalle pratiche di apartheid e da altre politiche e pratiche simili di segregazione e di discriminazione razziali, definite all'articolo 2 della presente Convenzione, sono dei crimini che violano i principi del diritto internazionale ed in particolare le finalità ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e costituiscono una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali».
- **Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata** (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006, entrata in vigore il 23 dicembre 2010): **Art. 5** – «**La pratica diffusa o sistematica della sparizione forzata costituisce un crimine contro l'umanità**, come definito nel diritto internazionale applicabile e comporterà il prodursi delle conseguenze previste dal diritto internazionale applicabile».

- Lavori della Commissione di diritto internazionale tesi a predisporre un testo che possa trasformarsi in una convenzione universale in materia: **Progetto di articoli sui crimini contro l'umanità**, adottati in prima lettura dalla Commissione (2019)



Si riproduce in maniera identica quanto definito nell'art. 7 Statuto CPI

5. Focus: il crimine di Apartheid

Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid (1973)

- **crimine di apartheid** = crimine contro l'umanità

Protocollo I alle Conv. di Ginevra 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (1977):

- «**la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona**» come «gravi violazioni» delle Convenzioni di Ginevra (art. 85, par. 4, let. C) = crimini di guerra

Statuto della CPI (1998):

- **crimine di apartheid** = crimine contro l'umanità

La definizione nella Convenzione del 1973

Art. II - «(...) il termine “**crimine di apartheid**”, che comprende politiche e pratiche analoghe di segregazione e di discriminazione razziali, quali vengono praticate nell'Africa australe, designa i gli **atti disumani** indicati qui appresso, **commessi in vista di istituire e di mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un qualsiasi altro gruppo razziale di essere umani e di opprimere sistematicamente quest'ultimo:**

- a) Rifiutare ad un membro o a dei membri di uno o più gruppi razziali il diritto alla vita ed alla libertà personale:
 - (i) Sopprimendo dei membri di uno o più gruppi razziali;
 - (ii) Attentando gravemente all'integrità fisica o mentale, alla libertà ed alla dignità dei membri di uno o più gruppi razziali. o sottoponendoli a tortura o a pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
 - (iii) Arrestando arbitrariamente ed imprigionando illegalmente i membri di uno o più gruppi razziali;
- b) Imporre deliberatamente ad uno o più gruppi razziali condizioni di vita destinate a portare alla loro distruzione fisica, totale o parziale;
- c) Prendere misure, legislative o d'altro genere, destinate ad impedire ad uno o più gruppi razziali di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale del paese e creare deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo del gruppo o dei gruppi considerati, in particolare col privare i membri di uno o più gruppi razziali delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in specie del diritto al lavoro, del diritto a costituire sindacati riconosciuti, del diritto all'istruzione, del diritto di lasciare il proprio paese e di ritornarvi, del diritto alla libertà di residenza, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione politiche;
- d) Prendere misure, ivi comprese misure legislative miranti a dividere la popolazione secondo criteri razziali, creando riserve e ghetti separati per i membri di uno o più gruppi razziali vietando i matrimoni misti tra persone appartenenti a differenti gruppi razziali ed espropriando i beni immobili appartenenti ad uno o più gruppi razziali ed a membri di tali gruppi;
- e) Sfruttare il lavoro dei membri di uno o più gruppi razziali, in particolare sottoponendoli al lavoro forzato;
- f) Perseguire organizzazioni e persone, privandole delle libertà e dei diritti fondamentali, perché si oppongono all'apartheid.»

- Nel Preambolo della Convenzione del 1973 si ricorda che «**nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, certi atti che si possono anche definire atti di apartheid costituiscono un crimine di diritto internazionale**».

Responsabilità penale


Art. 1, par. 2 – «Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione dichiarano criminali **le organizzazioni, le istituzioni e gli individui** che commettono il crimine di apartheid».

Art. III – «Sono considerati penalmente responsabili, sul piano internazionale, e quale che sia il movente, **le persone, i membri di organizzazioni e di istituzioni ed i rappresentanti dello Stato**, sia che risiedono sul territorio dello Stato in cui vengono perpetrati gli atti sia in un altro Stato, i quali:

- a) commettono gli atti menzionati all'articolo 2 della presente Convenzione, partecipino a tali atti, ispirino direttamente o cospirino alla loro perpetrazione;
- b) favoriscano ed incoraggino direttamente la perpetrazione del crimine di apartheid o vi cooperino direttamente»

Contraenti della Convenzione internazionale del 1973:

- parti contraenti in verde scuro,
- firmatari ma che non hanno ratificato in verde chiaro,
- stati non parte in grigio.



La definizione nello Statuto della CPI

- Art. 7, par. 1, lett. j: crimine di apartheid come crimine contro l'umanità
- Art. 7, par. 2, lett. h: "The crime of apartheid" means **inhumane acts** of a character similar to those referred to in paragraph 1, **committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;**

- Il crimine di apartheid è spesso associato alle politiche razziste del Sud Africa dopo il 1948, tuttavia, il termine si riferisce più generalmente a politiche basate sulla razza in qualsiasi stato.

Alcuni esempi:

- Politiche delle autorità del Myanmar contro le minoranze Rohingya definite con l'espressione «razze bengalesi»
- Politiche delle autorità israeliane nei Territori palestinesi occupati contro i Palestinesi e in Israele contro gli arabi israeliani (v. Human Rights Watch, *A Threshold Crossed. Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*, 27 aprile 2021)

Uso improprio del termine:

- Politiche delle autorità saudite contro le minoranze religiose del paese (c.d. **apartheid religiosa**) non necessariamente appartenenti ad un'etnia differente da quella araba